

Legge regionale 20 novembre 2009 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

(Cooperazione tra minoranze linguistiche regionali. Relazioni della minoranza linguistica tedesca del Friuli Venezia Giulia con le minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio nazionale)

1. La Regione promuove iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra le minoranze di lingua tedesca e le minoranze linguistiche slovena e friulana presenti nel territorio regionale e le loro istituzioni, nonché sostiene le attività delle associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle lingue minoritarie in ambito regionale. Le iniziative suddette possono intercorrere anche tra le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia e le minoranze linguistiche presenti in altre regioni italiane.

2. La Regione sostiene la realizzazione di progetti comuni atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalità, ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale.

(1)

3. Nelle materie di loro competenza i Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, possono stipulare accordi e intese con collettività e autorità locali per finalità di interesse comune, anche prevedendo la costituzione di organismi e altri soggetti di diritto pubblico e privato.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 20/2019